

Così come chiarito dall'Agenzia delle dogane con la circolare n. 12/D/2020 la disposizione in esame **non ha effetto retroattivo**, quindi, l'esenzione torna applicabile solo alle **cessioni/importazioni effettuate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**.

Invece, a decorrere **dal 1° gennaio 2021**, le cessioni ovvero importazioni dei beni in oggetto saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del **5%**.

Si evidenzia, poi, che la Determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 28 luglio 2020 ha stabilito la **proroga dai diritti doganali e dell'IVA fino al 31 ottobre 2020** (precedentemente fissata al 31 luglio 2020) per le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Medesime esenzioni anche per le importazioni effettuate da e per conto dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

NOVITÀ

Fermo restando quanto più sopra esposto, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E/2020 è intervenuta fornendo degli importanti **chiarimenti** in merito alla portata delle novità, in tema di applicazione dell'IVA, riservate alle cessioni/importazioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati alle disposizioni in esame i soggetti che **pongono in essere cessioni ovvero acquisti/importazioni dei beni** puntualmente individuati dall'art. 124 del Decreto Rilancio (ovvero beni identificati nell'art. 1-ter.1, Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

PROCEDURE

Con il documento di prassi ministeriale in esame è stato chiarito quanto segue:

Studio Ramuglia Informa

- **l'elenco dei beni** di cui al citato comma 1 dell'art. 124 del Decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa. Va da sé che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell'aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- **il trattamento IVA** riservato ai beni in esame torna applicabile con riferimento sia alle cessioni/acquisti sia alle importazioni nonché agli acquisti intracomunitari di beni di cui all'art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del Decreto Rilancio torna applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (quindi anche ai contratti d'opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili aventi ad oggetto i beni in esame).

Quindi, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020;

- il trattamento IVA riservato ai beni elencati nell'art. 124 del Decreto Rilancio torna applicabile, con le **medesime tempistiche descritte in precedenza**, anche in merito alle cessioni gratuite di beni effettuate a favore dei soggetti indicati all'art. 10, comma 1, n. 12) del D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) per le quali non è consentita la detrazione dell'imposta assolta sul loro acquisto ai sensi del successivo art. 19, comma 2 del medesimo Decreto;
- pur non essendo obbligatorio, **fino al 31 dicembre 2020**, al fine di facilitare l'individuazione dell'esenzione IVA dei beni citati è **possibile indicare nelle fatture** relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 124, comma 2, che trattasi di **“operazione esente con diritto alla detrazione”** oppure di **“cessione esente ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.L. n. 34/2020”**;
- i **soggetti** che applicano il meccanismo della ventilazione devono espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi riconducibile alle cessioni dei beni in esame, che fino al 31 dicembre 2020 sono esenti da IVA. Se l'ammontare dei corrispettivi periodici riconducibile a detti beni non è conosciuto, l'importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell'imposta a debito va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni. Sull'importo residuo dei corrispettivi lordi andrà scorporata l'IVA a debito relativa alle diverse aliquote, con il metodo della ventilazione;
- le **operazioni** relative ai beni elencati nell'art. 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione delle **liquidazioni periodiche IVA** (c.d. LIPE) secondo le seguenti modalità:
 - 1) il cedente indica l'ammontare delle cessioni nel **rigo VP2**;
 - 2) il cessionario indica l'ammontare degli acquisti nel **rigo VP3**.

AMBITO OGGETTIVO: CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 26/E/2020	
Definizione di termometri	Il Ministero della salute, con le note prot. n. 3662 e n. 3663 del 9 giugno 2020, ha fornito all'Agenzia delle entrate delle indicazioni in merito ai prodotti elencati dall'art. 124 e, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. Va da sé che anche i termoscanner rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione normativa.
Detergenti disinfettanti per mani	Nel concetto di "detergenti disinfettanti per mani" rientrano i soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare i biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'art. 124 in quanto non svolgono un'azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.
Mascherine	Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 124 del Decreto Rilancio solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 a prescindere dall'uso ospedaliero delle stesse. Inoltre, rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche le mascherine riutilizzabili (c.d. ricaricabili). Sul punto è stato chiarito che anche il "filtro" della mascherina ricaricabile beneficia del regime IVA in esame sempre che rispetti le caratteristiche tecniche (DPI Ffp2 e Ffp3 e rispetto UNI EN 149: 2009).
Dispenser a muro	Vi rientrano i distributori di disinfettanti che presentano elementi di

per disinfettanti	ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Ne consegue che rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio.
Soluzione idroalcolica in litri	Considerata la definizione data dalla norma “in litri”, nonché la finalità di prevenzione della stessa, possono beneficiare della disposizione in esame le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (es. confezioni da mezzo litro oppure 750 ml). Va da sé che sono comprese nell’agevolazione in commento non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione. Ciò ovviamente nel presupposto che la loro cessione avvenga per finalità sanitarie.
Strumentazione per diagnostica per COVID-19	Con la nota n. 3662 del 9 giugno 2020, il Ministero della salute ha specificato che rientrano tra la “strumentazione per diagnostica per COVID-19” “anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile COVID-19”.
Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo	Rientrano in questa categoria i letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all’elenco allegato alla decisione UE 2020/491 del 3 aprile 2020, sono “attrezzature di ospedali da campo”.
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie	Rientra nel regime in esame l’acquisto delle tipologie di abbigliamento richieste dai vari protocolli stipulati nei singoli settori (ad esempio industria alimentare, scuola, ecc.). Tali beni - come ad esempio guanti, mascherine, camici ed occhiali - sono individuati nel Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020, “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”, approvate

	dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della Salute.
Pezzi di ricambio e beni accessori	L'agevolazione in esame spetta anche per i pezzi di ricambio dei beni indicati nell'elenco, sempre che siano rispettate le condizioni di accessorietà IVA di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.